

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO TRIBUTI.**

L'anno 2013, il giorno SETTE del mese di MAGGIO in Podenzano nella sede dell'Unione Valnure e Valchero con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

**TRA**

- il **Comune di Podenzano** (PC) in persona del Vice-Sindaco **Maurizio Grana** - domiciliato per la carica presso il Comune di Podenzano, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 007 in data 19/04/2013;
- il **Comune di Vigolzone** (PC) in persona del Sindaco Dott. **Francesco Rolleri** domiciliato per la sua carica presso il Comune di Vigolzone, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 16 in data 19/04/2013;
- il **Comune di San Giorgio P.no** (PC) in persona del Sindaco Dott. **Giancarlo Tagliaferri** domiciliato per la sua carica presso il Comune di San Giorgio P.no, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 011 in data 20/04/2013; il **Comune di Carpaneto P.no** (PC) in persona del Sindaco **Gianni Zanrei** domiciliato per la sua carica presso il Comune di Carpaneto P.no, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 007 in data 18/04/2013;

• **E**

**l'Unione Vanure e Valchero**, in persona del Presidente pro-tempore **Alessandro Ghisoni**, nato a Piacenza il 04/12/1957, cod. fisc: GHS LSN 57T04 G535S, residente a Podenzano via Rossetti 3, il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione Valnure e Valchero C.F. e P.I. 01531400339, in forza della delibera consiglio dell'Unione n. 006 in data 22/04/2013;

**PREMESSO CHE**

- in data 05.04.2008 è stato sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione Valnure - tra i Comuni di Podenzano, San Giorgio P.no e Vigolzone - atto REP. N. 329 registrato a Piacenza il 21/04/2008, n. 85 Mod. 1;
- a seguito dell'allargamento dell'Unione Valnure, per effetto dell'ingresso del Comune di Carpaneto P.no è stato approvato un nuovo atto costitutivo ed un nuovo statuto, con contestuale modifica anagrafica dell'Ente in Unione Valnure e Valchero approvata dal Consiglio Comunale dei comuni aderenti ;
- il nuovo Statuto sottoscritto in data 18/10/2010 REP. N. 350 è stato registrato a Piacenza il 03/11/2010 N. 251;
- si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

tra i sottoscritti comparenti:

Comune di Podenzano,  
Comune di Vigolzone,  
Comune di San Giorgio P.no,  
Comune di Carpaneto P.no  
Unione Valnure e Valchero

si stipula la seguente convenzione:



### **Art. 01 Oggetto**

La presente convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL e disciplina l'affidamento all'Unione Valnure e Valchero, della gestione in forma unitaria di tutte le competenze relative al Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 10/2008.

### **Art. 02 Finalità.**

Il trasferimento all'Unione Valnure e Valchero delle funzioni del Servizio Tributi è finalizzata a garantire la gestione, l'accertamento e la riscossione in forma diretta e/o indiretta dei tributi dei Comuni aderenti all'Unione. Sono escluse dal conferimento: le soggettività attive d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni.

Le suddette attività potranno essere espletate anche tramite affidamenti esterni per prestazione di servizi e/o convenzioni con altri Enti.

### **Art. 03 Decorrenza e durata della convenzione**

La gestione unitaria delle funzioni relative al Servizio Tributi decorrerà dal **1° Maggio 2013**. La presente convenzione ha durata pari a quella dell'Unione.

Il recesso di un Comune dalla gestione associata del Servizio Tributi è deliberato dal proprio Consiglio Comunale ed è comunicato all'Unione entro il 30 Giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di recesso dal servizio, il personale già dipendente del Comune ritorna all'Amministrazione di provenienza e conserva la posizione giuridica ed il trattamento economico fondamentale maturato.

### **Art. 04 Modalità operative.**

La Giunta dell'Unione stabilirà le modalità operative per lo svolgimento del servizio.

### **Art. 05 Beni Strumentali.**

I Comuni costituenti l'Unione conferiranno alla medesima i beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione.

I beni mobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

In sede di prima attuazione i locali per il Servizio Tributi, così come le linee telefoniche, la connettività e le dotazioni strumentali esistenti (telefoni, stampanti multifunzione, server ecc) saranno messi a disposizione secondo gli accordi assunti dai Comuni in attuazione della presente convenzione e comunque prima dell'avvio della gestione.

### **Art. 06 Dotazione organica**

La dotazione organica necessaria per la gestione dell'Ufficio Unico del Servizio Tributi verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, come previsto dai C.C.N.L e dalla normativa vigente e con le modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione.

I Comuni aderenti provvederanno a destinare al citato servizio le risorse umane necessarie tramite trasferimento con la possibilità di comandare parzialmente il personale trasferito al Comune di provenienza, per svolgere altre funzioni non trasferite all'Unione. All'esito del predetto trasferimento il Comune dovrà rideterminare la propria dotazione organica, tenendo conto delle funzioni e del personale in capo all'Unione.

Per il personale si applicano le disposizioni del C.C.N.L. di comparto e le disposizioni di Legge in materia.

In sede di prima applicazione al personale viene attribuito il trattamento economico e giuridico dell'Ente di provenienza.

La responsabilità del servizio è posta in capo ad un unico soggetto, avente i requisiti necessari per il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa.

Il responsabile del servizio viene nominato dal presidente dell'Unione con proprio decreto, secondo le indicazioni contenute nell'art. 109 del TUEL n. 267/2000.

**Art. 07 Ripartizione delle spese.**

I costi globali per gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale, nonché le apparecchiature tecnico/operative e le relative manutenzioni, la formazione, le collaborazioni, e ogni altra spesa inerente al Servizio Tributi, vengono sostenuti dall'Unione con fondi propri e fondi trasferiti dai Comuni secondo il seguente criterio:

- 100% della spesa ripartita in base al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune facente parte dell'Unione alla data del 31.12 dell'anno precedente;

Saranno rimborsate all'Unione le spese per il personale eventualmente comandato al Comune.

**Art. 08 - Forme di consultazione tra gli Enti**

Su iniziativa del Sindaco di uno dei Comuni aderenti, la Giunta dell'Unione funzionerà da organo di confronto e consultazione circa il buon andamento dell'istituto.

**Art.09 Organo di indirizzo e di controllo**

Il coordinamento istituzionale del servizio associato è garantito dalla Giunta dell'Unione, la quale stabilisce annualmente gli indirizzi, gli obiettivi e le risorse della gestione associata, effettua controlli periodici sul suo andamento al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

**Art. 10 Trattamento dei dati personali**

Le Parti danno atto che i dati contenuti nel presente contratto sono trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività contrattuale e per l'assolvimento degli obblighi delle Leggi e dei Regolamenti inerenti a tale materia.

**Art. 11 – Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In difetto la questione verrà deferita al competente Foro di Piacenza.


**Art. 12 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

**Art. 13- Registrazione**

Il presente atto sarà soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Podenzano \_\_\_\_\_  

Per il Comune di Vigolzone \_\_\_\_\_  

Per il Comune di San Giorgio P.no \_\_\_\_\_  

Per il Comune di Carpaneto P.no \_\_\_\_\_  

Per l'Unione Valnure e Valchero \_\_\_\_\_  **IL PRESIDENTE**  
(Alessandro Ghisoni)